

## Sommario

- Campo applicazione Delibera 318/15 (chi deve presentare la SCIA)
  - Farmaci veterinari
  - Az. Zootecniche
  - Master list
  - Depositi farmaci uso umano
  - SOA
  - Laboratori alimenti origine animale
  - Vegetali I gamma
  - Trasporto
  - Invio SCIA
  - Enti pubblici che effettuano corsi
  - Apicoltori
  - Riconoscimento Stabilimenti
  - Gestione modifiche non significative a stabilimenti già registrati
  - SCIA per attività mobile aggiuntiva
- 
- Campo di applicazione della Delibera 318/15 – necessità di presentazione della SCIA  
Sono tenute a presentare la SCIA sanitaria solo ed esclusivamente le persone fisiche o giuridiche o le associazioni che effettuano attività imprenditoriale. Ad esempio non devono effettuare la SCIA:
    - a) Gli apicoltori che producono miele per il proprio consumo
    - b) Chi coltiva vegetali per il proprio consumo
    - c) Chi alleva animali per il proprio consumo (in questo caso deve solo comunicarlo al Servizio Veterinario dell'ASL)
    - d) I bed and breakfast il cui volume d'affari è inferiore al limite dell'obbligo del possesso della partita IVA
    - e) Etc
- 
- Farmaci veterinari  
I Servizi Veterinari delle ASL, dopo aver ricevuto la SCIA per commercio all'ingrosso di farmaci veterinari (con o senza vendita diretta), devono trasmetterla per conoscenza alla Regione, la quale la trasmetterà a sua volta al Ministero della Salute
- 
- Aziende zootecniche  
Per quanto riguarda le aziende zootecniche, il certificato di registrazione rilasciato dall'ASL deve contenere il codice allevamento assegnato dal sistema informatico nazionale BDN nel quale i Servizi Veterinari immettono i dati dell'allevamento come ricavati dalla SCIA
- 
- Master list  
Per indicare quali siano le attività che saranno svolte nello stabilimento, le imprese devono semplicemente apporre una X nei corrispondenti quadrati posti a sinistra della colonna

“Linee d’attività” (terza colonna). Ovviamente l’impresa può indicare lo svolgimento di più linee d’attività appartenenti anche a diverse macroaree o aggregazioni (prima e seconda colonna partendo da sinistra). Se però, per quelle determinate linee d’attività prescelte, la master list prevede ulteriori specifiche, l’impresa dovrà completare le informazioni richieste da tali specifiche, sempre apponendo una X nei quadrati corrispondenti (quarta, quinta e sesta colonna).

- Depositi di farmaci uso umano

I depositi di farmaci uso umano esulano dal campo di competenza della DGRC 318/15. Purtuttavia nel caso essi effettuino anche il deposito per la vendita all’ingrosso di alimenti (ad es. alimenti destinati ad una alimentazione particolare quali latti per bambini, omogeneizzati etc) devono effettuare anche la SCIA per deposito all’ingrosso di alimenti.

- Stabilimenti che producono SOA o PD

nel caso in cui le imprese titolari degli stabilimenti che producono SOA o PD, vogliano trasportare con propri mezzi i loro prodotti o le materie prime, devono comunicare direttamente al Servizio Veterinario dell'ASL:

- 1) l’elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni
- 2) la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile
- 3) la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio
- 4) la categoria di SOA e prodotti derivati trasportati
- 5) l’indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili

Il Servizio Veterinario procederà a comunicare direttamente all’impresa i codici identificativi di ogni mezzo di trasporto così come estrapolati dal sistema informatico nazionale Sintesis

- Laboratori di produzione di alimenti di origine animale

Un laboratorio regolarmente registrato per la produzione di alimenti di origine animale a base di carne, pesce, latte, può cedere i propri prodotti oltre che direttamente al consumatore finale, anche ad un esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione o ad un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio. Tale cessione però è sottoposta alle seguenti condizioni:

1. Gli acquirenti professionali devono avere lo stabilimento nell’ambito della stessa provincia o nelle province confinanti
2. l’attività in questione non deve superare la quota del 20% in termini di volumi di prodotto riferiti al prodotto lavorato/anno

Per la fornitura di esercizi posti in altri luoghi o il superamento del limite del 20% è necessario il riconoscimento dello stabilimento.

- Produzione di vegetali di I gamma

La produzione di vegetali di I gamma (vegetali freschi che ricevono una ridotta o nulla attività di condizionamento quali la refrigerazione o trattamento con atmosfera modificata e che possono essere immessi sul mercato immediatamente dopo la raccolta) è insita nella

produzione primaria; pertanto per tale produzione non si effettua SCIA essendo già ricompresa nelle linee di attività della produzione primaria di vegetali

- Trasporto

1. Trasporto alimenti, mangimi, SOA, Prodotti Derivati

Le imprese che hanno regolarmente effettuato la SCIA sanitaria per una qualsiasi linea d'attività, se vogliono effettuare anche il trasporto di alimenti o mangimi o SOA o Prodotti Derivati, non devono effettuare null'altro. Purtroppo quanto detto è vero a condizione che:

- a) l'automezzo utilizzato sia intestato all'impresa stessa o ci sia adeguata documentazione da cui si evinca che l'automezzo è in uso continuativo dell'impresa (ad es. contratto di fitto con azienda che effettua il noleggio di automezzi)
- b) durante il trasporto possa esibire documenti accompagnatori che attestino che l'impresa è lo speditore o il ricevente del materiale trasportato.

Se invece trattasi di azienda di trasporti che vuole effettuare il trasporto di alimenti o mangimi o SOA o Prodotti Derivati conto terzi, deve effettuare la SCIA. Nella SCIA deve indicare l'identificativo dei mezzi di trasporto. La registrazione deve essere tenuta aggiornata:

- ✓ per ogni automezzo non elencato nella SCIA precedente che si intende utilizzare ex novo.
- ✓ per ogni automezzo già elencato nella SCIA precedente che non si intende più utilizzare

2. Trasporto animali

Il trasporto animali necessita di una apposita autorizzazione da richiedere direttamente al Servizio Veterinario dell'ASL di competenza, senza passare per il SUAP.

Fanno eccezione le aziende zootecniche che trasportano animali ad uso esclusivo della propria azienda, le quali non hanno la necessità di autorizzare l'automezzo in quanto tale attività si intende normalmente ricompresa in quelle dell'azienda stessa

- Invio SCIA sanitarie

I SUAP di II livello devono inviare le SCIA sanitarie alle ASL competenti esclusivamente via pec. I SUAP non devono inviare la SCIA sanitaria alle Unità Operative dell'ASL, ma esclusivamente ai Dipartimenti di Prevenzione.

- Imprese/enti pubblici che effettuano corsi di formazione

Le imprese o enti pubblici che effettuano corsi di formazione hanno l'obbligo di comunicare alla UOD 02 della Regione Campania il programma e la sede dei corsi almeno un mese prima del loro inizio. La comunicazione deve avvenire esclusivamente via pec all'indirizzo [flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it](mailto:flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it)

- Apicoltori

La Regione ha istituito la Banca Dati Apistica Regionale (BDAR) dove gli apicoltori devono annotare tutte le informazioni utili, quali ad esempio il numero delle arnie, il loro posizionamento, etc. Per effettuare ciò devono preventivamente:

1. connettersi a [gisacampania.it](http://gisacampania.it)
2. accedere alla BDAR
3. riempire l'apposita richiesta

4. attendere che l'help desk gli comunichi la username e la password per accedere in BDAR

Quanto sopra riportato è già attuabile per gli apicoltori già registrati in precedenza e per gli apicoltori per autoconsumo. I nuovi apicoltori professionali, invece, devono presentare preventivamente la SCIA sanitaria al SUAP competente. Infatti per questi ultimi, la BDAR non permette l'accesso senza aver effettuato preventivamente la SCIA.

- Tentata vendita

La tentata vendita, intesa come prelevare merce da uno o più stabilimenti e trasportarla per tentare di venderla a uno o più altri stabilimenti, va registrata come “*intermediario*”.

Se trattasi di alimenti uso umano, la linea d'attività “*intermediario*” sta nella macroarea “*Commercio*” nell'aggregazione “*Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry*”.

Se trattasi di mangimi, la linea d'attività “*intermediario*” sta nella macroarea “*Mangimistica in genere*” nell'aggregazione “*DITTE REGISTRATE AI SENSI DEL REG. CE 183/2005 ART. 5, COMMA 2*”.

In entrambi i casi se l'automezzo appartiene alla stessa impresa registrata come “*intermediario*” non va registrato.

- Imbarcazioni

Per le nuove imbarcazioni non deve essere presentata la SCIA ma bisogna rivolgersi alla Capitaneria di Porto per il preventivo ottenimento della licenza di pesca. La C.di P. invierà direttamente la pratica all'ASL per la registrazione.

- Farmacie

Le farmacie non hanno bisogno di presentare SCIA anche se vendono alimenti in quanto, come stabilito dal Ministero della Salute, la loro autorizzazione le abilita direttamente alla vendita anche di alimenti o oggetti diversi dai farmaci uso umano

- Stabilimenti Riconosciuti

L'impresa che intenda avviare stabilimenti al cui interno vuole svolgere attività che richiedano la procedura di riconoscimento, non può presentare la SCIA ma invierà al SUAP il progetto e la domanda di riconoscimento. A fine iter sarà l'ufficio regionale e non le ASL a inserire nel sistema Gisa gli stabilimenti che abbiano ottenuto il riconoscimento.

- Nuova attività mobile

Nel caso in cui una impresa sia già registrata per una attività mobile (es.: trasporto conto terzi) e abbia esigenza di avviare una nuova attività mobile (diversamente identificata a livello di master list es.: commercio) e quindi provveda a notificarla via SUAP, lo strumento corretto da utilizzare è la SCIA per nuova attività (e NON ampliamento di attività pre esistente).